

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

## **FISCO**

**APPROVATO IL MODELLO PER LA CESSAZIONE DELL'INCARICO DEL DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI (AGENZIA DELLE ENTRATE - PROV. N. 198619 DEL 17 APRILE 2024)**

È stato approvato il modello per la comunicazione di cessazione dell'incarico del depositario delle scritture contabili. In caso di inerzia del contribuente, il depositario dovrà avvisare tramite Pec o raccomandata il contribuente per la cessazione dell'incarico e, successivamente, inviare il modello all'Agenzia delle entrate per la cessazione.

**CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI "TRANSIZIONE 4.0": LE IMPRESE DEVONO COMUNICARE PREVENTIVAMENTE IN VIA TELEMATICA L'AMMONTARE DEGLI INVESTIMENTI (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOL. MINISTERIALE N. 19/E DEL 12 APRILE 2024)**

Le imprese devono comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione, poi, deve essere aggiornata al completamento degli investimenti realizzati, anche per quelli effettuati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024. In attesa delle disposizioni ministeriali relative all'obbligo di comunicazione, l'Agenzia delle entrate, con propria risoluzione, ha sospeso i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2023 o 2024; i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2024. Il blocco dei crediti non si applica agli investimenti effettuati nel 2022 e interconnessi nel 2023 e 2024. In tal caso, nel modello F24, deve essere indicato come anno di riferimento quello in cui è iniziato l'investimento.

**ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLA TAX AREA (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOL. MINISTERIALE N. 21/E DEL 18 APRILE 2024)**

L'articolo 1, commi da 55 a 57 della L. 197/2022, ha previsto, per il solo anno 2023, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa o arti e professioni, con l'esclusione dei forfetari, possono applicare l'imposta del 15%, sostitutiva dell'Irpef e addizionali, su una base, non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza fra il reddito dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di questo ultimo ammontare. L'Agenzia delle entrate ha, quindi, istituito il codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva. Il codice da indicare nel modello F24 è "1731" denominato "Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale - Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

CAMBIANO I NUMERI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ASSISTENZA TELEFONICA DA CELLULARE E DALL'ESTERO (AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO STAMPA DEL 18 APRILE 2024)

Da lunedì 22 aprile cambiano i numeri del call center dell'Agenzia delle entrate. Per le chiamate da cellulare il numero è 06.97.61.76.89 e 06.45.47.04.68 per le chiamate da estero. Resta invariato, invece, il numero verde da rete fissa: 800.90.96.96.

VALUTE ESTERE DEL MESE DI MARZO (AGENZIA DELLE ENTRATE - PROV. N.192528 DEL 15 APRILE 2024)

Sul sito dell'Agenzia delle entrate è disponibile il cambio medio delle valute estere del mese di marzo.

NECESSARIA LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE PER IL TRUST TESTAMENTARIO CON IMMOBILI (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 90 DELL'11 APRILE 2024)

In caso di attribuzione di beni vincolati al trust mediante testamento, se sono compresi nel vincolo anche beni immobili o diritti reali immobiliari, la dichiarazione di successione deve essere effettuata tramite il modello cartaceo all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base all'ultimo domicilio del de cuius che ha disposto il vincolo. L'esclusione della possibilità di presentare la dichiarazione online deriva dal fatto che, allo stato attuale, non è possibile determinare le imposte ipo-catastali in misura fissa.

IVA AL 10% PER IL TRASPORTO URBANO DI PERSONE CON TRENINI TURISTICI SU STRADA (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 93 DEL 16 APRILE 2024)

Il trasporto urbano di persone con trenini turistici su strada è soggetto all'aliquota Iva del 10%, perché, come chiarito dall'Agenzia delle entrate, l'esenzione Iva si applica esclusivamente alle prestazioni di trasporto urbano (ovvero che avvengono all'interno dello stesso comune o tra comuni non distanti oltre cinquanta chilometri) effettuate mediante "veicoli di piazza", per tali intendendosi quelli adibiti al servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea, così come definiti dall'articolo 2 della L. 21/1992.

IL CREDITO D'IMPOSTA ZES E IL BONUS INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO NON SONO CUMULABILI (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 94 DEL 17 APRILE 2024)

Il credito d'imposta Zes ex articolo 5 del dl 91/2017 e il credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno ex art. 1, comma 98 ss. L.208/2015 non sono cumulabili, perché il credito d'imposta per investimenti nelle zone Zes costituisce potenziamento e ampliamento del Credito d'imposta Mezzogiorno e, quindi, le due misure di favore non possono essere cumulabili essendo un'unica agevolazione fiscale, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti vengono realizzati.

**NON RILEVA AI FINI IVA LA CESSIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E DELLE AREE NECESSARIE ALLA LORO REALIZZAZIONE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 92 DEL 16 APRILE 2024)**

L'articolo 51 della L. 342/2000 dispone che non è rilevante ai fini Iva la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

### **CORTE COSTITUZIONALE**

**ESCLUSI DA IMU GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE (CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA N. 60 DEL 18 APRILE 2024)**

Non è dovuta l'Imu per gli immobili occupati abusivamente e per i quali il proprietario ha già presentato denuncia in sede penale. Secondo la Corte Costituzionale l'articolo 9 del dlgs 23/2011, nella misura in cui non prevede l'esenzione dell'imposta per tali immobili, è da considerarsi illegittimo, perché in contrasto con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e tenuta alla proprietà privata. La sentenza della Suprema Corte legittima, quindi, la presentazione delle istanze di rimborso da parte di quei contribuenti che, sebbene proprietari di immobili occupati o non sgomberati, abbiano versato l'Imu, pur in presenza di denuncia. L'istanza dovrà, quindi, essere presentata entro il termine decadenziale di cinque anni dalla data del versamento.

### **SCADENZA**

**DAL 22 APRILE AL 31 MAGGIO 2024 È POSSIBILE INVIARE LA DOMANDA PER IL CREDITO D'IMPOSTA IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI DEL SUD (AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVV. N. 84261 DEL 21 MARZO 2023)**

Dal 22 aprile, e fino al 31 maggio 2024, sarà possibile inviare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, le domande per accedere al credito d'imposta, per gli impianti di compostaggio nei centri agroalimentari del Sud, per le spese sostenute nel 2023. Il credito d'imposta può essere richiesto dal gestore del centro agroalimentare, purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici. Il credito d'imposta è pari al 70% delle spese sostenute, entro il limite di un milione di euro.

**30 APRILE 2024 – PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE PER L'ANNO 2023 (AGENZIA DELLE ENTRATE - SCADENZARIO)**

Scade il 30 aprile 2024 il termine per la presentazione della Dichiarazione Iva annuale per l'anno 2023. Si ricorda che, in caso di mancata presentazione della stessa, le sanzioni amministrative applicate vanno dal 120% al 240% dell'ammontare dovuto del tributo per il periodo d'imposta, con un minimo di 250 euro. Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo la sanzione amministrativa è ridotta, variando dal 60% al 120% del tributo dovuto.